

## REGOLAMENTO (CE) N. 112/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2001

che istituisce misure eccezionali supplementari a sostegno del mercato delle carni bovine nel Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di migliorare la situazione del mercato delle carni bovine, l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine<sup>(2)</sup>, prevede la possibilità di estendere il regime di acquisti per la distruzione anche agli animali risultati negativi ai test effettuati per la BSE. Poiché nel Lussemburgo la situazione non sembra destinata a migliorare e dato che le autorità lussemburghesi hanno informato la Commissione che hanno deciso di sottoporre tutti gli animali di età superiore a 30 mesi a test di accertamento della BSE, occorre stabilire che tali animali siano pienamente ammissibili a beneficiare del regime istituito dal suddetto regolamento.

- (2) È opportuno prevedere un periodo di applicazione uguale a quello fissato dal regolamento (CE) n. 2777/2000.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime di acquisto istituito dal regolamento (CE) n. 2777/2000 si applica nel Lussemburgo anche agli animali che, successivamente alla macellazione, sono stati sottoposti con esito negativo al test previsto all'articolo 2 di tale regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica al più tardi fino al 30 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47.